

Decreto Legislativo 19 maggio 1994, n. 297- Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

PARTE V - SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

TITOLO II - PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE

CAPO I - DESTINAZIONE ALL'ESTERO

*Art. 639 - Contingenti del personale da destinare all'estero*¹

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.²

2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.

3. Il contingente del personale di ruolo è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità.³

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di

1. Circa la selezione del personale da destinare all'estero vedi nota alla rubrica del successivo art. 640.

2. Il comma 1 è disapplicato nella parte in cui fa riferimento a commissioni sindacali: vedi accordo successivo sottoscritto in data 11 dicembre 1996.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998 n. 296 (in G.U. n. 193 del 20 agosto 1998), recante disposizioni sugli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero, il personale docente delle scuole secondarie di cui al contingente previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo 639 può essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana.

LEGGI DELLA SCUOLA

età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici.

5. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.